

**INDIRIZZO (UE) 2021/832 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 26 marzo 2021**  
**sugli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti (BCE/2021/13)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) necessita della raccolta e della segnalazione di informazioni statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento per adempiere ai propri compiti ai sensi del trattato di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento nell'Unione e la regolare conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.
- (2) Le informazioni statistiche segnalate alla BCE dovrebbero essere sia specifiche per Stato membro che su base comparativa, affinché la BCE sia in grado di identificare e monitorare efficacemente gli sviluppi dei sistemi di pagamento e dei mercati dei pagamenti negli Stati membri e di monitorare il loro grado di integrazione. È altresì necessario stabilire norme comuni per il trattamento e la segnalazione di tali informazioni.
- (3) È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN). Le BCN dovrebbero pertanto segnalare informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1049/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) <sup>(1)</sup> e con la stessa frequenza prevista da tale regolamento. Le BCN dovrebbero inoltre essere tenute a segnalare le informazioni statistiche a loro disposizione a livello nazionale.
- (4) Le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) sono rilevanti anche ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.
- (5) Allo scopo di garantire che le statistiche sui pagamenti segnalate alla BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, è opportuno stabilire norme comuni in materia di estrapolazione qualora siano state concesse deroghe relative ad alcuni obblighi di segnalazione ad operatori segnalanti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1049/2013 (BCE/2013/43).
- (6) La BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Database*, di seguito «RIAD»), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Un elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (di seguito, «PSRI») è conservato nel RIAD ai sensi dell'indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea (BCE/2018/16) <sup>(2)</sup>. È opportuno ottenere informazioni statistiche sulle PSRI direttamente dal RIAD.
- (7) Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni richieste entro una certa data.
- (8) L'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che intendono adottare l'euro dovrebbero elaborare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione di tale adozione dell'euro. Di conseguenza, l'applicazione del presente indirizzo può essere estesa alle

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

<sup>(2)</sup> Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

